
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**CTU contabile espressasi sui quesiti bancari formulati dal giudice.
Due alternative per la risoluzione bonaria della causa:
la proposta conciliativa del giudice o la mediazione ex officio**

L'emissione di un'ordinanza ex [art. 185 bis c.p.c.](#) può in genere intravedersi come opportuna all'esito di una CTU contabile espressasi sui quesiti formulati dal giudicante in adesione agli orientamenti giurisprudenziali seguiti dall'Ufficio nella materia del contenzioso bancario. Tuttavia, se all'esito di una CTU si ha, al fine di cui all'[art. 185 bis c.p.c.](#), la previa necessità di compiere ricalcoli contabili che quindi rendano allo stato difficoltosa una plausibile proposta bonaria capace realisticamente di condurre le parti alla conciliazione o transazione, può essere opportuno fare invece riferimento alla mediazione c.d. "delegata", ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lvo 28/10.

Tribunale di Bari, sezione stralcio, articolazione di Modugno, ordinanza del 10.3.2016

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

osservato che:

- I. srl in liquidazione e i suoi fideiussori - *omissis* - hanno proposto azione di accertamento e dichiarazione d'invalidità parziale del rapporto di apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. *omissis*, stipulato fra la società attrice e la Banca convenuta, nonché di accertamento, a mezzo del ricalcolo delle competenze, dell'esatto dare-avere fra le parti contrattuali e quindi la La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola restituzione, in favore della parte attrice, delle somme indebitamente versate, da quantificarsi previa CTU contabile;

- l'eccepita nullità parziale involgerebbe, a dire degli attori, le clausole contrattuali di determinazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, della applicazione della commissione di massimo scoperto dell'applicazione degli interessi per cd giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

considerata la comparsa di costituzione e risposta con la quale la Banca, eccependo la prescrizione di quanto eventualmente indebitamente pagato dal correntista per le somme contabilizzate fino al 13.2.2002, ed invocando comunque la validità di ogni clausola contrattuale debitamente sottoscritta, ha chiesto il rigetto dell'altrui domanda;

letta la CTU a firma del dr commercialista *omissis*;

richiamati:

A) i quesiti a suo tempo posti all'ausiliario d'ufficio, con ordinanza istruttoria del 15.4.2014, ove, in adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia bancaria e condiviso nell'intestato Ufficio, si sono offerte precise indicazioni contabili mercè le quali procedere alla ricostruzione del rapporto ed al conteggio del saldo dare-avere;

B) le conclusioni fin qui raggiunte dal CTU, nel suo elaborato e con il raffronto della documentazione in atti (comprendente pure la presenza di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, 1987, fino al 31.12.2008), ossia: l'assenza di un contratto di affidamento indicante l'importo del fido eventualmente concesso; la presenza di clausole nel contratto di conto corrente, siglato prima del 9.7.92, con rinvio agli usi su piazza[1] e l'applicazione, di conseguenza, dei tassi legali sia a debito che a credito per tutta la durata del rapporto; l'applicazione della capitalizzazione trimestrale[2] a decorrere dall'1.7.2000, per avere la Banca dimostrato solo l'avvenuta pubblicazione su G.U. dell'adeguamento generico alla Delibera CICR del 9.2.2000 e così verificata dal CTU la pari periodicità di liquidazione degli interessi debitori e creditori da parte della Banca, con buona pace per il periodo precedente al 9.2.2000; esclusione delle commissioni di massimo scoperto[3], degli addebiti di spese ed altro, per assenza di determinata e specifica pattuizione; imputazione delle operazioni per data contabile di registrazione, in assenza della pattuizione dei giorni di valuta;

riconsiderata l'eccezione di prescrizione a suo tempo svolta dalla Banca, alla stregua delle considerazioni svolte dal CTU, posto che, l'assenza di prova scritta per il contratto di affidamento, rende presumibile iuris tantum la natura solutoria delle rimesse (Cass. SU, nr. 24418/2010; più di recente Corte Cost. n. 78/2012), non avendo l'attore, gravato del corrispondente onere probatorio, fornito per tempo prova contraria al riguardo;

rilevato che quest'ultima osservazione se allo stato impedisce l'emissione di un'ordinanza ex art. 185 bis cpc - che pure potrebbe in

genere intravedersi come opportuna all'esito di una CTU contabile espressasi sui quesiti formulati dal giudice in adesione agli orientamenti giurisprudenziali seguiti dall'Ufficio nella materia del contenzioso bancario - attesa la previa necessità di compiere ricalcoli contabili che rendono ad oggi difficoltosa una plausibile proposta bonaria capace realisticamente di La Nuova Procedura Civile condurre le parti alla conciliazione o transazione, nondimeno la stessa osservazione, unitamente alla natura tecnica degli accertamenti integrativi, rende opportuna la mediazione cd "delegata", ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lvo 28/10, disposizione applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua introduzione avvenuta con l'art. 84 dl 69/13 conv. in l. 98/13;

valutato, infatti, che nell'espletamento di detta attività le parti potranno "prendere spunto dalle considerazioni fin qui appuntate al fine di individuare i temi della conciliazione in quanto idonee da un lato a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio e dall'altro a fornire gli elementi tecnici per rideterminare eventuali competenze spettanti, in ossequio sia del generale potere di direzione del procedimento che l'art. 175 cpc riserva al Giudice per il più sollecito e leale svolgimento del processo (è l'AG a selezionare le questioni rilevanti per il processo in punto di allegazione, prova ed oggi -alla luce delle più recenti riforme - anche di sbocco alternativo della controversia) che degli obblighi collaborativi processualmente gravanti sulle stesse parti[4]^[5]";

p.q.m.

visto l'art. 5, comma 2 d.lvo 28/10; assegna alle parti gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio della procedura di mediazione;

invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza ai sensi dell'art. 4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento dall'art. 5, co. 2 secondo periodo d.lvo cit., evidenziandosi sin d'ora che, in caso di mancato raggiungimento di accordo, si procederà a riconvocare il CTU (con il conseguente aggravio di costi che le parti potrebbero superare con l'esame in contraddittorio della documentazione in atti e valutando le considerazioni rese nel presente provvedimento, conducendo peraltro il redigendo quesito ad un'unica conclusione contabile) perchè proceda a rideterminare:

a) il saldo relativo al c/c oggetto di giudizio mercè l'adozione dei criteri di calcolo di cui alla precedente ordinanza istruttoria del 15.4.2014, partendo dal saldo del conto al 13.2.2002 in ragione dell'eccepita prescrizione. Rinvia per il prosieguo all'udienza del 29.9.2016, riservando, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, di riconvocare il CTU per il nuovo conteggio del saldo dare-avere secondo quanto evidenziato al punto che precede.

Si comunichi.

Modugno, 10.03.2016

Il Giudice
d.ssa Mirella DELIA

[1] Clausole nulle per indeterminatazza dell'oggetto secondo Cass. 14684/03.

[2] Da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'ambito e le condizioni di operatività del cd anatocismo bancario: si vedano Cass. n. 13739/2003, n. 4092/2005, n. 4093/2005, n. 4094/2005, n. 4095/2005, n. 6187/2005, n. 7539/2005, n. 10599/2005, n. 10376/2006, n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008, Cass. Sez. Un. n. 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010.

[3] Per esse parrebbe porsi, così come già prospettato dagli attori, un problema di nullità per mancanza di causa, ovvero per l'assenza di indicazioni in ordine alle modalità di determinazione delle suddette commissioni ed a quale oggetto esse afferiscano (Tribunale Bari, sez. I, 12/09/2012, n. 2841).

[4] *vedi così in Tribunale di Bari, Sezione Stralcio – Articolazione di Altamura, dssa L. Fazio, 26.02.2016;*

[5] vedi ad esempio artt. 88, 96, 116, seconda parte cpc;

La Nuova Procedura Civile